CAMERA DEI DEPUTATI N. 2747-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE – ALIMENTAZIONE)

RELATORI: **HELFER** E **PUGLIESE**, *per la maggioranza*
Relatore di minoranza: **BETTIOL FRANCESCO GIORGIO**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 maggio 1952 (*Stampato n. 2054*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE E *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ALDISIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 maggio 1952

—

Provvedimenti in favore dei territori montani

Presentata alla Presidenza il 3 luglio 1952

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella relazione della IX Commissione alla Camera, alla legge sulle provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1951, si affermava, a proposito delle cause di tale fenomeno:

« Se, come si diceva, le caratteristiche del « fenomeno al Nord ed al Sud sono diverse,

« due sono le cause comuni: deficienza o « mancanza di sistemazione montana, e di- « sboscamento] (oltre alla coincidenza, nel « Nord, delle piogge nella zona a valle).

« A questo, che è il problema di fondo, è « stato annunziato che si provvederà con un « organico piano che esce dai limiti del prov- « vedimento in esame. Non ci resta che at- « tenderlo, con l'augurio che esso sia saggia- « mente predisposto, adeguatamente finan- « ziato, sollecitamente votato, onestamente « eseguito ».

A distanza di alcuni mesi, la legge che si presenta al nostro esame, già approvata, con opportuni emendamenti, dal Senato, si propone appunto di intervenire su tutta la regione montana del nostro paese (ettari circa 10 milioni) che rappresenta circa il 38 per cento della superficie territoriale di esso, allo scopo *non solo* di mantenere e ripristinare il manto boschivo, là dove è indispensabile, *non solo* di effettuare quelle sistemazioni delle pendici che sono, volta a volta, necessarie, *non solo* di procedere alle sistemazioni idrauliche dei bacini montani sì da raccogliere opportunamente le acque dilavanti e sì da imbrigliare nella sede più opportuna ed arginare i corsi d'acqua, onde ridurre le tragiche conseguenze del male a valle (incontenibili se non si opera in alto); *ma soprattutto allo scopo* di intervenire con mezzi dello Stato sull'economia montana (incapace per la sua povertà, a prendere iniziative costose). Rendendo così l'esistenza possibile in quelle zone dove chi è rimasto aggrappato a quelle terre è costretto da un troppo basso tenore di vita a peggiorare le condizioni del luogo con un'agricoltura di rapina, o a spostarsi a valle appesantendo ancora di più la già pesante situazione demografica delle nostre zone di pianura che, come sapete, rappresentano appena il 21,5 per cento della nostra superficie territoriale.

Per il raggiungimento di questi obiettivi la legge in esame prevede:

1°) *La determinazione dei territori montani*, considerando tali i comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica superiore e la inferiore del territorio comunale non è minore dei 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, non superi le lire 2.400.

2°) *Disposizioni a favore dei territori montani.* — Mutui di miglioramento, e per l'artigianato montano, con anticipazione di lire 1 miliardo, esercizio 1952-53, e 2 miliardi per ogni esercizio successivo fino al 1961-62 agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento che si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, a piccoli e medi proprietari e allevatori, ad artigiani, operanti nei territori di cui all'articolo 1, per l'impianto e sviluppo di aziende agricole, zootecniche, forestali e trasformazioni di materie prime prodotte nei territori montani per migliorie delle abitazioni private e ai fini del turismo (esclusi gli alberghi). Tali mutui a condizioni di particolare favore (rimborso trentennale quota 4 per cento comprensiva di capitale e di interessi, garanzie dello Stato fino al 70 per cento della perdita eventualmente accertata).

Oltre alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 16 e 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che si estendono a tutti i territori di cui all'articolo 1, i contributi per le opere di miglioramento fondiario (di cui all'articolo 43 della legge sulla bonifica integrale 13 febbraio 1933, n. 215) vengono elevati dal terzo sulla spesa al 50 per cento, comprendendo le spese per l'impianto di teleferiche e l'impianto di vivai, mentre per la fertirrigazione s'arriva al 60 per cento.

Per le aziende speciali costituite per la gestione dei boschi e dei pascoli appartenenti ai comuni di cui sopra (ai sensi degli articoli 139, 150 e 155 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267) si eleva il contributo dello Stato sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quello di ufficio *fino al 75 per cento.*

Si anticipano fondi per studi e ricerche interessanti l'economia montana e per la redazione dei piani diretti ad un più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali.

A questo fine si stanziano *lire 1 miliardo* per il 1952-53 e lire 2 miliardi negli esercizi successivi fino al 1961-62.

Si autorizza l'Azienda di Stato per le foreste demaniali all'acquisto di terreni nudi, cespugliati ed anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e all'esproprio di terreni rimboschiti a spese dello Stato.

A questo fine si stanziano: lire 1 miliardo per l'esercizio 1952-53; lire 1 miliardo per gli esercizi successivi fino al 1961-62.

Si estendono a tutti i territori di cui all'articolo 1 le esenzioni e agevolazioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, nonché le esenzioni dal pagamento dei contributi unificati previsti per i territori montani più alti.

3°) *Difesa della montagna.* — È prevista allo scopo la costituzione *obbligatoria* delle

Aziende speciali e dei Consorzi per la *gestione* dei beni silvo-pastorali, attuando così una soluzione intermedia fra la libera iniziativa degli Enti e l'intervento diretto dello Stato con propri organi: e cioè la costituzione di ufficio e il finanziamento parziale (ma notevole) di quegli organismi che gli enti stessi potrebbero costituire di loro spontanea volontà.

È prevista altresì la costituzione di ufficio di enti di *prevenzione* (a cui spetta di prescrivere le opere di competenza privata necessarie alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo, oltre agli indirizzi culturali ed alle opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli). Oltre a ciò i Consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che (interessando più proprietari) hanno bisogno di essere coordinate.

4°) *Bonifica montana.* — È prevista allo scopo la classificazione e delimitazione in comprensori di bonifica montana di quei territori montani che, a causa del degradamento fisico e del grave dissesto economico non siano suscettibili di una « proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento dell'attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato »; oltre alla determinazione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici e del tesoro, di quali comprensori di bonifica, già classificati ai sensi della legge 1933, debbano essere regolati dalle norme della presente legge per avere le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana.

In detti comprensori possono costituirsi (o in difetto si provvede di ufficio con decreto del Presidente della Repubblica) consorzi di bonifica montana – tra proprietari interessati – che provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e per tutto quanto non previsto dalla presente legge sono costituiti e disciplinati dalle norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Detti Consorzi provvedono altresì, per concessione dello Stato (che ha tale facoltà anche nei riguardi dei comuni, della provincia o altri enti pubblici interessati) alla redazione di un piano generale di bonifica concernente il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque. In difetto, provvede il Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con quello dei lavori pubblici.

Con l'approvazione del piano si determinano le opere di competenza dello Stato e quelle di competenza dei privati che si rendono obbligatorie coi sussidi previsti dalla presente legge.

E si intendono di competenza dello Stato, con questa legge, le opere previste dall'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, cioè le opere di sistemazione dei bacini montani, quelle previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 (rimboscimento e ricostituzione di boschi deteriorati, correzione di tronchi montani di corsi d'acqua, di rinsaldamento delle pendici, ecc.; bonificazione dei laghi o stagni; consolidamento dune; opere di provvista d'acqua potabile per le popolazioni rurali) difesa, provvista e utilizzazione agricola delle acque; cabine di trasformazione e linee fisse e mobili di distribuzione dell'energia elettrica per usi agricoli; opere stradali; riunione di più appezzamenti anche se appartenenti a proprietari diversi.

Vanno a totale carico dello Stato le opere di sistemazione dei bacini montani e quelle di rimboschimento, ricostituzione dei boschi deteriorati, di correzione di tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici. Per le altre, lo Stato interviene col 92 per cento dell'importo complessivo, nelle regioni dell'Italia Meridionale ed insulare, nel Friuli, Venezia Giulia, Maremma toscana e Lazio, e nei comuni dell'ex circondario di Cittaducale, e in quelli del comprensorio di bonifica del Tronto. Nelle altre regioni coll'84 per cento.

Per le restanti opere di competenza dei privati (che vengono così ridotte alla minima sfera possibile) è previsto il contributo fino al 50 per cento.

È previsto anche (nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo delle trasformazioni) la possibilità che il Consorzio si sostituisca all'inadempiente, salvo che il Ministero dell'agricoltura non ritenga nei casi più gravi (come gli è consentito dall'articolo 24 della presente legge) procedere alla espropriazione totale o parziale del fondo.

È importante, a nostro modo di vedere, segnalare quanto è previsto dall'articolo 27 circa il grave problema della manutenzione delle opere una volta eseguite.

Chi scrive ha avuto occasione di esperimentare le gravissime conseguenze derivanti dalla mancata manutenzione delle opere di bonifica, che ha reso talvolta inutile lo sforzo

economico esercitato dallo Stato e dai privati in alcuni settori. Preoccupazione che si rende ancora più viva oggi che finalmente i Consorzi di bonifica marciano a ritmo così accelerato da trovarsi, talvolta, di fronte alla difficoltà di reperire imprese tali da poter eseguire i lavori. A questo proposito (ed anticipiamo così una risposta ad obiezioni che verranno fatte nel corso della discussione), segnaliamo che già in alcune regioni – e lo segnaliamo non per basso spirito di adulazione verso il Governo, ma perché come non siamo stati parchi di critiche e di pressioni così occorre essere onesti nei riconoscimenti – si presentano gravi difficoltà di trovare quantità di cemento e di altro materiale necessari alle opere impostate.

A proposito, dunque, della manutenzione delle opere, ad evitare gli inconvenienti da noi detti sopra, si stabilisce che: alla manutenzione delle opere di sistemazione idaulica-forestale provvederà il Ministero dell'agricoltura e foreste;

alla manutenzione delle strade provvederanno lo Stato, le provincie, i comuni, a seconda che trattasi di strade nazionali, provinciali e comunali (facciamo qualche riserva per i comuni);

alla manutenzione delle opere di difesa idraulica, provvederanno gli enti obbligati ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523;

alla manutenzione delle opere edilizie il comune che vi ha interesse;

alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche ed opere irrigue il Consorzio dei proprietari.

Per questo capitolo (bonifica montana) è prevista una spesa di lire 1 miliardo nell'esercizio 1952-53 e lire 2 miliardi all'anno negli esercizi futuri fino al 1961-62.

Sentiamo, prima di chiudere l'accenno a questo importante capitolo, la necessità di anticipare una risposta alla critica che affiorerà certamente nella discussione sulla composizione e sul funzionamento dei consorzi di bonifica per il modo col quale sino ad oggi hanno operato.

Non intendiamo riferirci a quanto hanno compiuto (o non hanno compiuto) i consorzi di bonifica nel ventennio fascista, non intendiamo anticipare il pensiero del Governo (pensiero che non conosciamo), su una eventuale riforma dei Consorzi di bonifica a cui ha accennato il Ministro dell'agricoltura al Senato, ma dobbiamo per amore della verità affermare che questi consorzi, che rimasero per i primi anni di questo dopoguerra a segnare il passo a causa di nulli – o inadeguati – finanziamenti, sono da tre anni all'opera, ed hanno dimostrato quasi sempre di saper lavorare intensamente, proficuamente, oculatamente, con riguardo più alla funzione sociale della proprietà che ad interessi particolaristici.

Se anziché a critiche di carattere generico si volesse scendere ad una analisi dettagliata, caso per caso, consorzio per consorzio, dell'opera che in questi tre anni, ripetiamo, compiono i consorzi, si vedrebbe con quale visione del pubblico interesse essi agiscono e, sopratutto, con quale economia di spese generali. Se poi ci si vuole riferire all'inconveniente del voto plurimo che, in alcuni casi, ha determinato l'accentramento dei consigli di amministrazione in pochissime mani (laddove era la proprietà latifondistica) è facilissimo rispondere che il fenomeno è già superato, giacché proprio in quelle zone hanno operato gli Enti di riforma, che si sono sostituiti a vecchi proprietari terrieri espropriati, e che man mano, con l'assegnazione, sostituiscono con grande numero di nuovi coltivatori diretti le poche ditte che, disponendo già di larghe superfici, potevano impadronirsi dei consigli di amministrazione. Insomma, la riforma dei consorzi procede automaticamente con l'attuazione delle leggi di riforma agraria senza bisogno di ulteriori interventi legislativi.

A parte il fatto che – nel caso in esame – trattasi di zone montane dove la proprietà è frazionata e pertanto il pericolo ventilato non esiste.

Resta ora da accennare soltanto alla necessità di attribuire ad un unico organo il compito di presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali è prevista l'erogazione. A tale proposito crediamo che ognuno debba riconoscere l'opportunità di affidare tale compito alla Direzione generale delle foreste che assumerà la denominazione di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Ed a tale proposito lasciatevi dire da chi ha vissuto la vita di agricoltore, e pensa di riviverla, che gli agricoltori hanno sempre trovato nei funzionari di questa Direzione i consiglieri più capaci, più competenti, più laboriosi. È gente che non si ferma dietro un tavolo ingombro di carte e non dimentica dietro il freddo esame di una procedura burocratica quale ansimo di vita possa palpitare in una domanda di contributo; è gente che spinta dalle sue funzioni a recarsi settimanalmente in campagna costituisce il migliore collaboratore di chi in

campagna vive e lavora. E se è occorso – ed occorre talvolta – che il montanaro abbia visto nel forestale semplicemente la guardia, tutrice della montagna *contro* di lui, è da augurarsi, col rinnovato spirito di oggi, che il montanaro veda nel forestale il tutore dei suoi interessi *permanenti* contro le tentazioni del suo interesse momentaneo e contingente.

Va da sé che è necessario che questo organo sia integrato con elementi sufficienti ai nuovi compiti che gli vengono affidati.

E in questo senso crediamo sia orientato il Governo.

* * *

È stato affermato che il presente disegno di legge non trova una sufficiente giustificazione in quanto, preesistendo una abbondante legislazione in materia di bonifica e di sistemazione montana, il problema si sarebbe ridotto ad una semplice questione di fondi.

I fondi d'altra parte stanziati col presente disegno di legge apparirebbero a prima vista inadeguati allo scopo. Contro affermazione del genere, pare legittimo sostenere che esso ha una sua spiccata organicità in rapporto ad alcune ben definite finalità che si prefigge, non solo, ma presenta nel suo complesso innovazioni e vantaggi che non si possono disconoscere:

a) Esso corregge ed integra la legislazione precedente definendo e delimitando, sia pur con formula rigida, i territori montani nei quali il provvedimento è chiamato ad operare.

b) Consente, anzi prescrive, una sollecita classificazione dei comprensori di bonifica che è la premessa indispensabile per un'azione organica ed efficace.

c) Autorizza uno stanziamento che nella cifra fissata dal Senato può essere considerata senz'altro notevole, specie quando si pensi che non potrà essere investita in altre zone o per altri fini oltre a quelli previsti, anche in dettaglio, dal progetto di legge. La cifra di 67 miliardi è il minimo per 10 anni. È augurabile che si presenti la possibilità di aumentarli come già avvenne per la Cassa del Mezzogiorno. Conviene considerare a questo proposito che scarso giovamento trassero i territori montani per il passato, dagli interventi dello Stato previsti per tutto il territorio nazionale.

Il fenomeno, dimostrabile dal punto di vista statistico, si spiega facilmente col fatto che, essendo lunga e pesante la procedura per trarre profitto dai contributi statali, le popolazioni montane, sia per timidezza sia per impossibilità di trovare il capitale mancante al costo delle opere, sia per ignoranza, sia per la mancanza di garanzie, raramente furono in grado di fruire di tali benefici. Ora la legge, bloccando in zone ben definite l'investimento dei fondi, evita tale pericolo e si adegua con ciò al principio invalso nella legislazione di questo dopoguerra, in base al quale si ritenne opportuno fissare su determinati territori percentuali ben determinate di contributi statali:

1°) la legge stabilisce inoltre una procedura di applicazione più rapida ed opportuna specie per quanto attiene all'uso dei fondi in dotazione;

2°) rinnova ed integra l'organo cui è demandata l'esecuzione della legge;

3°) allarga il campo degli interventi statali;

4°) prevede un aumento percentuale dei contributi ed estende il principio delle anticipazioni attraverso gli istituti esercenti il credito agrario anche in deroga ai loro statuti ed accorda la garanzia dello Stato fino al 70 per cento sui mutui accordati ai privati;

5°) ammette la doppia forma del contributo diretto in conto capitale o nel caso di richiesta di mutuo, interviene in misura equivalente con contributo in conto interesse e ammortamento;

6°) ammette l'assistenza tecnica e finanziaria agli enti pubblici, alle aziende, ai privati in tutte le fasi dei piani di bonifica, autorizzando anticipi per la preparazione dei progetti ed intervenendo nella esecuzione anche a favore delle quote spettanti ai privati salvo ricupero senza interessi secondo le modalità previste dalla legge;

7°) estende le esenzioni fiscali previste dalla legge 7 gennaio 1947, n. 12, a tutti i terreni montani definiti nell'articolo 1, nonché l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati al di sopra dei 700 metri.

Il criterio delle anticipazioni attraverso i normali istituti bancari con concessione di mutui a basso interesse e a largo respiro, con la garanzia sussidiaria dello Stato, se non è nuovo nella nostra legislazione è certo applicato qui con una larghezza senza precedenti.

L'estensione dell'intervento statale e l'assorbimento di opere relegate prima agli interventi privati, assicura l'attuazione integrale dei piani e trova la sua giustificazione morale sia nella povertà delle zone in cui la legge opera, sia nella reale incapacità finanziaria delle popolazioni cui viene fatto obbligo di determinati lavori.

Non può inoltre sfuggire a nessuno l'importanza del titolo 4° che innova la disciplina relativa all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere eseguite nei vari comprensori.

La legge, poi, fa ampio riferimento a particolari norme integrative e di attuazione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Capo dello Stato.

Pur nell'ampio dibattito, che la proposta di legge ha avuto al Senato ed in tutta la stampa nazionale, indice questo indubbio di vivo interesse al problema, pare non si sia fatta sufficiente attenzione alla portata dell'articolo 38 ed alle conseguenze benefiche che è lecito attendere dalla sua corretta applicazione.

Tre, a nostro avviso, furono gli intendimenti cardinali del legislatore:

1°) offrire uno strumento tecnico il più possibile perfetto;

2°) assicurare disponibilità finanziarie adeguate ad affrontare seriamente gli aspetti più urgenti del problema della montagna;

3°) dotare l'organo esecutivo di una libertà di manovra tale da rendere il provvedimento operante ed efficace nel minor tempo possibile e con la minima dispersione di mezzi.

L'efficacia della presente legge sembra a noi debba scendere sopratutto dalla procedura esecutiva che sarà adottata.

Tutti conoscono e citano a modello di procedura il decreto 1° luglio del 1946 n. 31. Ebbene qualche cosa di analogo si può fare anche in questo caso, e forse meglio.

Già il senatore Gortani, al Senato, insistette su questo punto con molto calore, frutto di lunga esperienza e di conoscenza esatta della psicologia del montanaro, che *si spaura delle scartoffie* e aborre dal tentativo di attingere ad un beneficio posto al vertice di un'odissea, non sempre e non solo cartacea.

Le domande di mutuo, la concessione, il collaudo delle opere, la liquidazione dei contributi previsti nei vari articoli 2, 3, 4, 5, devono e possono trovare una disciplina più semplice di quella prevista nella legislazione attuale (legge 5 luglio 1928, n. 1760; legge 13 febbraio 1933, n. 215, ecc.) se si vuole davvero, andare incontro alla mentalità semplice delle popolazioni cui il presente provvedimento è dedicato.

E perché la trasformata Direzione generale delle foreste non potrebbe valersi ai fini di una migliore funzionalità anche degli Istituti di credito di diritto pubblico ?

Il comma ultimo dell'articolo 2 lascia intravedere assai chiaramente che le nostre preoccupazioni sono per questo aspetto le stesse del proponente. Sarebbe bene che la Camera confortasse col suo voto esplicito queste buone intenzioni.

La Direzione generale per l'economia montana affronta con le funzioni ad essa demandate dalla presente legge, un compito suggestivo, ma di grande impegno.

Pur valendosi della collaborazione delle altre Direzioni generali del Ministero, dovrà rivedere il proprio organico, adeguandosi nel numero e nelle competenze specifiche alle molteplici necessità che tale mandato comporta.

Non vi è sfiducia nei montanari, ma un'attesa vivissima e il dichiarato desiderio di collaborare.

È già di buon auspicio la intensa ripresa di attività nel dopoguerra da parte della Direzione generale delle foreste e il fatto, ad esempio, che la legge n. 647 per le aree depresse del Centro-Nord, per la parte di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, ha funzionato con generale soddisfazione.

L'articolo 38 consentirà, a nostro avviso, al Ministro di attuare, anche sulla scorta della sua ricca esperienza, quel decentramento di organi e di funzioni che, se è invocato da tutti, è avvertito dalle popolazioni di montagna come un bisogno e come un diritto.

Sorge a questo punto un quesito al quale sembra che fino ad oggi nessuno abbia accennato.

Come opererà la legge nelle Regioni a statuto speciale, cui è attribuita dalla Costituzione la competenza in materia di agricoltura e foreste, con organi propri e propri servizi ?

È evidente che la risposta è contenuta nell'apertura consentita dall'articolo 38. Per la Sicilia ci si avvale dell'articolo 20 dello Statuto, mentre per la Sardegna esiste già la legge di delega in materia di bonifica e di lavori pubblici del 5 settembre 1951 n. 1037. Nel Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, dove attualmente non opera analoga disposizione il Ministro potrà giovarsi dell'articolo 38 e sarà evitato ogni possibile conflitto di competenza.

* * *

Se è comprensibile che trattando di qualche aspetto di un problema vasto e urgente come quello della montagna, si appalesi per così dire irresistibile l'invito ad estendere la analisi a tutti i settori, che il tema presenta (e non neghiamo possa essere fatto con frutto), giova ripetere che il progetto di legge in di-

scussione non presume né come mole d'interventi né come ampiezza di applicazione, di raggiungere quella soluzione integrale che è nei desiderî di tutti, ma non è né poteva essere nella intenzione della legge.

Essa è stata definita polemicamente un semplice provvedimento forestale, limitandosi la sua efficacia al solo aspetto idrogeologico della montagna. Negletto, o quasi, sarebbe l'aspetto dell'economia agraria e quello sociale in genere dei montanari.

A riprova si adduce il fatto che solo 19 miliardi sui 67 stanziati vanno a favore dei miglioramenti fondiari, che negli organi esecutivi della legge non trova posto l'ispettorato agrario, né si approfondisce la situazione fiscale, igienico-sanitaria, scolastico-culturale, ecc., dei territorî montani.

La risposta è implicita nella premessa. Nella limitatezza delle risorse disponibili di fronte alla vastità ed all'urgenza dei bisogni, entro i limiti tecnici di tempo, di mezzi, di imprese attrezzate e di manodopera qualificata (è stato accennato pur sopra) non si poteva prescindere da una gerarchia d'interventi per un più corretto e razionale uso dei fondi.

Tardi si comprende, per la forza persuasiva di immani disastri succedutisi negli ultimi anni, quanto demagogica e imprevidente sia stata la politica di bonifica del regime fascista che, pur partendo da sane premesse legislative, prosciugava al piano, non curando di rinsaldare il monte e di ridargli col manto boschivo e con la regimazione delle acque, la naturale tutela della propria stabilità e dell'equilibrio insieme della pianura.

Non si può pensare a costruire un edificio senza le fondamenta. Così la sistemazione idrogeologica della montagna, già troppo trascurata e negletta, è, a nostro avviso, premessa imprescindibile a quella ricreazione dell'ambiente montano, in cui di necessità insistono e insisteranno altri provvedimenti intesi a frenare l'affievolirsi di quel provvidenziale, diremmo atavico, istinto che, avvincendo all'aspra terra natìa i montanari, ha consentito fin qui, con non dubitabile vantaggio del generale equilibrio, l'insediamento umano.

È un'opera spesso oscura e dura, poco appariscente (per questo la trascurò il fascismo) che induce per così dire a bruciare le tappe, compatibilmente con le leggi di natura, di un cammino in minima parte percorso, ma fascinosa per chi guardi con previdenza e pazienza ai benefici futuri.

E se pure per il raggiungimento di tale finalità i fondi previsti dalla legge non appaiono sufficienti, non si deve scordare che altre leggi, come la legge 10 agosto 1950, n. 646, per il Mezzogiorno, e la legge 10 agosto 1950, n. 647, per le aree depresse del centro-nord, prevedono e stanno già attuando lavori per un complesso di spesa assai superiore a quella prevista dal presente provvedimento. Conviene pure tenere conto dei contributi del Ministero del lavoro attraverso cantieri di rimboschimento e dell'opera di enti regionali e provinciali i quali, consci di questa impellente necessità, hanno operato ed operano in forma autonoma, come si può facilmente rilevare dai bilanci e dai consuntivi del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta, ecc.

Salvare la montagna agli uomini è sicuramente il primo obiettivo di questa legge, obiettivo logico a nostro avviso perché in caso contrario inutile sarebbe lo sforzo di salvare gli uomini alla montagna, quando questa non fosse in grado di dare un minimo di sicurezza contro l'urto e il lavorio delle forze disgregatrici della natura.

Ma non è esatto affermare che viene trascurata l'economia agraria e l'aspetto sociale del problema della montagna. I sintetici accenni riportati sopra e l'esame dell'articolo 2 testimoniano della sensibilità del legislatore anche per questo fondamentale riguardo. Ed è giusto riconoscere che con una, diremo, contaminazione di competenze, sono previsti interventi a favore di attività non prettamente agricole e forestali, ma destinate ad integrare il reddito insufficente della attività agraria.

Le disposizioni in tale materia si spiegano col riferimento al soggetto di tale attività cioè al montanaro che in genere non è mai solo coltivatore o artigiano o allevatore, ma comparte il suo lavoro secondo le possibilità e i bisogni.

E se si sottolinea il fatto che la popolazione di montagna vive praticamente in una situazione di semidisoccupazione permanente, dovuta all'impossibilità di un'occupazione regolare ed alla inclemenza dei lunghi mesi invernali, non si può negare che gli investimenti previsti da questa e da altre leggi, siano per apportare un effettivo giovamento anche nel campo del lavoro.

Per quanto attiene poi ancora ai miglioramenti in agricoltura, si deve tenere presente che non verrà meno la efficacia del decreto legge, n. 215, ed altre possibilità si presentano attraverso il disegno n. 2511, che integra gli stanziamenti a favore della Cassa del Mezzogiorno per opere concernenti la sistemazione

dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, di bonifica, di irrigazione, di trasformazione agraria, di viabilità ordinaria, ecc., e prevede inoltre particolari facilitazioni di credito per opere irrigue, macchine agricole e costruzioni rurali.

Si tratterà di vedere a questo punto che gli organi preposti all'esecuzione di tale legge trovino il modo di fare convergere sui territori montani *una congrua parte* dei fondi stanziati dalla legge.

Con qualche ragione si può osservare che l'esistenza di varî provvedimenti rivolti con modalità non molto difformi ad intervenire in uno stesso settore, possa ingenerare un senso di confusione e di marasma.

L'accavallarsi tuttavia di leggi e di provvedimenti di tale genere si spiega con l'urgenza di sopperire a determinate necessità. Questo evidentemente non attenua l'esigenza di giungere al più presto possibile ad una specie di testo unico, quando anche per gli altri aspetti del problema siano stati emanati i provvedimenti già promessi ed in parte già in fase di elaborazione.

* * *

Non era compito della presente legge regolare la complessa materia dello sfruttamento delle acque, ma pure se ne è parlato in Senato, ed alla Commissione di agricoltura della Camera in sede referente. Riteniamo pertanto opportuno dire qualche parola in proposito.

Il problema delle acque presenta parecchi aspetti sia per quanto concerne il soggetto che può esercitare un diritto sulle acque, sia per quanto riguarda lo sfruttamento delle stesse a scopo di produzione di energia elettrica o per fini agricoli, sia per quanto riguarda le trasformazioni anche rilevanti che da tali usi possono derivare nel quadro della situazione idrogeologica ordinaria dell'ambiente, nonché quello dell'economia agricola e generale delle zone montane.

Lo Stato, avendo dichiarato la pubblica utilità delle acque, ha praticamente avocato a sè ogni diritto sulle stesse. Quanto questa definizione di diritto positivo si trovi in armonia o contrasti con il diritto che i montanari sentono naturale ed inalienabile di partecipare ad un bene che spesso è l'unico bene sfruttabile nella zona in cui vivono, non è qui il caso di discutere.

È indubbio tuttavia che, se la ricchezza potenziale delle acque nasce dalla stessa disposizione di elementi che rendono dura e disagevole la vita nelle zone montane, non si possono escludere le popolazioni stesse da una partecipazione ai benefici derivanti dalla realizzazione di tale ricchezza potenziale.

Sembra altresì equo che, pur riconoscendo il bisogno della comunità di sodisfare la sua ognor crescente fame di energia elettrica, venga garantita alle popolazioni locali dove le acque vengono sottratte, una disponibilità delle stesse adeguata alle necessità igienico-sanitarie e agricole.

Se poi la costruzione di impianti idroelettrici, sottraendo l'acqua all'agricoltura, che costituisce la spina dorsale dell'economia montana, turba il suo già vacillante equilibrio, è logico che se si conviene nella necessità di conservare alla montagna, almeno nelle proporzioni attuali, l'insediamento umano, tale equilibrio venga reintegrato non solo nel valore dei beni sottratti, ma ancora nella loro potenzialità come fonti di reddito.

È evidente infatti che la realizzazione di una pubblica utilità non è più tale quando l'utile giuoca in vantaggio di un gruppo con grave pregiudizio di intere zone e di intere popolazioni.

Emerge da questi elementari rilievi che l'intervento del Ministero dell'Agricoltura si impone per una soluzione equa dei varî problemi. L'esperienza poi che annovera in questi anni una lunga serie di liti e di contrasti fra le popolazioni locali ed enti, da una parte, e società idroelettriche dall'altra, dimostra *ad abundantiam* la necessità di procedere ad una revisione completa e ad una nuova regolamentazione di tutta la complessa materia.

Ma era il caso di farlo nella presente legge ?

Noi riteniamo di no, tanto più che dopo varî progetti uno si trovava e si trova tuttora all'esame della Camera e dovrebbe giungere in porto, come è nel voto di tutti.

Tale progetto tende a ridurre al minimo la misura degli espropri del terreno agricolo, a sostituirlo nei limiti del possibile (magari anche con opere di bonifica) con altro terreno di reddito pari, ad assicurare una riserva d'acqua potabile sufficiente ai bisogni anche a carico delle concessioni già accordate, a rendere partecipi dei benefici dello sfruttamento idroelettrico i comuni dei bacini imbriferi (concetto che sostituisce il comune rivierasco del testo unico del 1933) mediante un sovracanone di lire 1600 a carico dei concessionari per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Gl'importi così ottenuti sono attribuiti ai consorzi dei comuni dei bacini imbriferi per opere di *natura sociale* e di *sistemazione montana.*

Trattasi di cifre assai considerevoli, non inferiori comunque ai 5 miliardi, nette da imposta, in costante aumento, a disposizione dei Consorzi senza limitazione di tempo, e senza altre remore di controlli che non siano quelli previsti dalla legge comunale e provinciale.

Se si tiene conto che tutte le leggi dello Stato esauriscono la loro capacità d'intervento finanziario in un ciclo limitato di anni, si può più facilmente afferrare l'importanza e l'efficacia di una disponibilità costante o in aumento, impiegabile direttamente o per l'accensione di mutui per iniziative di largo respiro.

* * *

Resta a rivedere tuttavia un altro importante aspetto dell'uso delle acque per le necessità irrigue dell'agricoltura. La montagna e la collina presentano in generale maggiori bisogni d'irrigazione che la pianura. Chi s'interessa d'irrigazione, sa il calvario della costituzione dei consorzi e dell'istruttoria per il riconoscimento di diritti d'acqua e per i finanziamenti.

La presente legge interviene a finanziare le ricerche di acqua per uso agricolo e potabile, e per la costruzione degli acquedotti, ma non basta.

È necessario assicurare all'agricoltura una riserva d'acqua sufficiente sulle attuali disponibilità, e rivedere e correggere tutta la situazione di fatto e di diritto in materia di acque fino a giungere a un vero e proprio catasto delle acque come altrove si è già fatto.

Sappiamo che dopo i congressi di Trento (1951) e di Verona (1952) sull'irrigazione a pioggia, presso il Ministero dell'agricoltura si sta lavorando alacremente in questo campo

Noi ci auguriamo che questi studi e rilievi valgano a varare presto, in accordo col Ministero dei lavori pubblici, un provvedimento che disciplini la delicata materia nella temperanza degli obiettivi bisogni.

* * *

La legge ha avuto al Senato l'onore di una discussione generale ed analitica amplissima, dalla quale il testo governativo è uscito notevolmente modificato e migliorato.

Non è facile dire qualche cosa di nuovo e può sembrare superfluo riportare in discussione particolari temi che hanno già avuto una risposta esauriente.

Ciò valga per i criteri seguiti nella definizione dei territori montani, per la revisione del vincolo idrogeologico, per la nuova disciplina dei Consorzi, per la revisione degli estimi catastali, che devono essere adeguati alla realtà economica e corretti nei loro eccessi, ecc.

Per quanto riguarda gli ultimi tre punti, il Ministro Fanfani ha già assicurato il Senato che sono in corso di preparazione disegni di legge o norme, atti a correggere le deficienze riscontrate nel corso dell'esperienza fatta fin qui.

* * *

Non ci resterebbe altro da aggiungere se non sentissimo l'obbligo di ribadire quanto precedentemente affermato e cioè che i problemi della montagna non vengono affrontati soltanto con le erogazioni di questa legge che prevede un esborso da parte dello Stato di 67 miliardi, ma che, collateralmente, operano nella zona montana i 5 miliardi di opere da eseguirsi nel centro nord (legge 10 agosto 1950, n. 647), i 22 miliardi e mezzo annui stralciati dalla Cassa del Mezzogiorno per destinarli allo stesso scopo; 2 miliardi e mezzo del Ministero del lavoro per i cantieri di rimboschimento; altri miliardi, dalla legge per lo sviluppo dell'economia agricola e l'aumento della occupazione.

L'obbligo ancora di ripetere quanto è stato accennato dal Ministro di agricoltura al Senato, e cioè che se tra il 1861 e il 1922 si spendeva per il rimboschimento e la sistemazione montana una cifra pari a 150 milioni all'anno, al valore attuale della lira, e se tale cifra tra il 1923 e il 1945 è salita a 630 milioni annui, tra il 1945 e il 1952 tale cifra ha raggiunto l'entità di 9 miliardi e 872 milioni all'anno.

Con questo, si risponde anticipatamente alle critiche che potranno riferirsi alla inadeguatezza dei mezzi messi a disposizione di questa legge.

Non sappiamo se da parte dell'opposizione si voglia ripetere qui alla Camera l'impostazione data al Senato dal senatore Cerruti. Certo, abbiamo letto e studiato con particolare attenzione la relazione del senatore Cerruti al progetto di legge. Dobbiamo riconoscere che egli ha fatto uno studio veramente profondo, vasto ed esauriente del problema e che su moltissime sue affermazioni e constatazioni non solo si può, ma si deve concordare (analisi delle condizioni dell'economia montana; cause dello spopolamento; necessità ed urgenza di adeguati provvedimenti; affermazione che soltanto una montagna abitata e soggetta continuamente ad assidua vigilanza può essere in condizione di mante-

nere nei secoli la sua integrità fisica; affermazione che la montagna non si difende *contro* il montanaro ma soltanto facendo di lui l'alleato più consapevole e potente della difesa; necessità di considerare non solo i rapporti fisici fra le varie parti dei bacini e quelli tecnici fra gruppi di opere, ma anche i dati economici, attivi e passivi, che sono variabilissimi da caso a caso; critiche sull'attuale sistema di concessione di bacini ed impianti di riutilizzazione di acque montane al monopolio dell'energia elettrica, ecc.). Ma la conclusione a cui il senatore Cerruti arriva non può essere stata purtroppo dettata che dal vizio di una opposizione preconcetta, dalla passione politica che, nell'esame di questi problemi, dovrebbe essere esclusa, o, quanto meno, allontanata.

Concludere, come egli fa, che solo con un piano di spesa di *3.620 miliardi* (*!*) si può tentare di affrontare il problema della sistemazione della montagna, per derivarne che la spesa prevista dalla presente legge è assolutamente irrisoria, significa arrivare volutamente ad una conclusione artificiosa per dichiarare nullo lo sforzo che lo Stato affronta (contemporaneamente, alle erogazioni in atto con le altre leggi citate) per l'inizio dell'azione sulla montagna e la salvezza di questa e del piano. Senza aggiungere – da parte nostra – altre osservazioni ovvie e cioè che non ci sarebbe neanche la possibilità materiale di svolgere in breve tempo un piano di quel genere.

* * *

Onorevoli colleghi ! Abbiamo volutamente trascurato di farvi il quadro analitico della situazione economica, demografica, sociale delle zone di montagna in Italia giacchè tutti ormai siamo convinti della necessità di operare.

Si è già detto che è indispensabile agire non soltanto nel campo vero e proprio della bonifica e del rimboschimento per ragioni a tutti note, e note anche migliaia di anni or sono (è stata ricordata dal senatore Gortani una frase di Plinio «molto spesso i torrenti dannosi vengono incanalati quando già è tolta ai monti la selva avvezza a contenere e dirigere i nembi »); ma che è indispensabile altresì agire per riattivare le energie assopite, valorizzare tutte le risorse, riportare la vita e il lavoro dove l'abbandono ha creato il dissesto, elevare il rendimento della foresta, del pascolo e dei terreni agrari, cercare, insomma, di raggiungere un completo equilibrio economico tra il piano e la montagna.

Con questi intendimenti vi proponiamo l'approvazione del presente disegno di legge.

HELFER e PUGLIESE, *Relatori per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

1.

Premessa.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ultimo comma dell'articolo 44 della Costituzione stabilisce che « la legge dispone provvedimenti a favore della montagna ». Il disegno di legge concernente « provvedimenti in favore dei territori montani », che ora viene al nostro esame, assolve o pur no a questo comandamento che ci viene dalla nostra Carta costituzionale ? È questa l'indagine che la Camera deve fare, è la risposta a questo interrogativo che la Camera deve ricercare per potere, in piena scienza e coscienza, esprimere il proprio giudizio.

La dichiarazione resa dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste davanti al Senato che « nel provvedimento attuale manca esattamente tutto quello che gli estensori, volutamente, non hanno creduto di dovervi inserire », dichiarazione che formulata positivamente si traduce nell'altra che « nel provvedimento attuale c'è tutto quello che gli estensori hanno creduto di dovervi inserire », non dice in realtà nulla di nulla e ci riporta esattamente al punto di prima. Resta, infatti, sempre la domanda: hanno gli estensori del disegno di legge inserito in esso tutto quello che vi dovevano inserire ? Perché – ciò va sempre tenuto presente – questa legge dovrebbe essere l'attuazione concreta del principio sancito dalla Costituzione.

Che cosa la Costituzione ha inteso dire quando ha stabilito che la legge dispone provvedimenti in favore della montagna ? La collocazione stessa della disposizione a favore della montagna nell'articolo 44, tra le disposizioni che dettano principî profondamente, radicalmente innovatori nell'ordinamento economico sociale del nostro Paese, come il principio della riforma agraria, ritenuto unico mezzo adeguato alla necessità di creare più sicure, più giuste condizioni di vita al popolo italiano, porta alla conclusione che la legge che si propone di attuare il principio contenuto nell'ultima parte dell'articolo 44 non può essere un provvedimento di ordinaria amministrazione, bensì un provvedimento atto a promuovere la rinascita della montagna.

2.

Della rinascita della montagna.

Soltanto una completa opera di bonifica integrale della montagna, accompagnata da una serie di altre provvidenze che ne siano il naturale complemento, potrà dare il via alla ricostruzione dell'economia montana, ricostruzione che oggi rappresenta un'inderogabile esigenza nazionale.

Promuovere la rinascita della montagna null'altro significa se non provvedere a creare ai montanari, sul luogo, condizioni di lavoro, di vita umana, di progresso e di sviluppo della loro economia. Significa altresì aprire alle basi di questa economia prospettive di espansione, creando per essa un mercato stabile. Per questo occorre:

a) promuovere con interventi finanziari massicci la modernizzazione delle latterie sociali, aiutandole con appositi centri governativi di sperimentazione a creare il prodotto tipo;

b) dare particolare attenzione al patrimonio zootecnico dimostrando con stalle comparative sussidiate la bontà dell'indirizzo scelto, così da divulgarlo e fare della montagna il naturale centro riproduttore per il piano, disponendo al riguardo cospicui premi di incoraggiamento;

c) fare una politica forestale provvedendo alle indispensabili opere di difesa, di sviluppo del patrimonio boschivo e nel contempo mitigando i vincoli allo stretto necessario.

Occorre che sui monti salga il soffio rigeneratore di vita, che faccia scomparire lo stato umiliante di un'inferiorità col piano che fa stare il montanaro, di fronte agli altri, come il parente derelitto ed affamato.

3.

Della legislazione.

Il disegno di legge al nostro esame non risponde a queste esigenze e si risolve in un semplice provvedimento di modesto finanziamento della preesistente legislazione del 1923,

n. 3267, del 1933, n. 215, che, sia per scarsità di mezzi a disposizione; sia perché inadeguata come strumento legislativo, non è riuscita a migliorare le condizioni di vita delle genti di montagna. Nè il Ministro modifica questi elementi negativi dal momento che richiama in piena efficacia nel presente disegno di legge le precedenti malfamate leggi del 1923 e 1933 alle quali apporta innovazioni di dettaglio, ben lontane dall'affrontare il problema della montagna nel suo aspetto umano, economico, sociale oltre che idrogeologico, dando in tal modo sostanziale efficacia al precetto 44 della nostra Costituzione repubblicana. L'esiguità dei mezzi non consentirà di impostare un lavoro serio tale da soddisfare i grandi ed impellenti bisogni, sia pure del solo settore di cui la legge si interessa, e sarà come una goccia d'acqua nella foresta.

4.

Della classifica del territorio montano.

Nel definire il territorio montano ci si è ancorati ad un rigido concetto altimetrico e ad una legge finanziaria venendo così ad escludere deliberatamente i comuni nei quali non ricorrono i due elementi richiesti dal disegno di legge, ma che si trovano in uno stato di degradazione che presenta caratteristiche eguali agli altri.

Alla deficienza della disponibilità finanziaria si è voluto riparare, infatti, riducendo di una certa quota il numero dei comuni da classificarsi montani. Si è operato, cioè, come il sindaco di quel tale paese, che alle strette di mezzi da distribuire ai poveri ha creduto di risolvere il loro problema cancellandone una parte dall'elenco del comune.

Non vi è chi non avverta la pericolosità di questi criteri da usarsi per definire il territorio montano e cosa significhi la esclusione dalla classifica di alcuni comuni per gli ulteriori provvedimenti a favore della montagna.

Le conseguenze di questo sistema rigido porta a paradossi veramente deplorevoli, quali ad esempio l'esclusione di Belluno e l'inserimento di Cortina d'Ampezzo, mentre il nostro concetto è che tutta la montagna, tale definita dal catasto agrario, è più o meno ammalata e tutta bisognosa di venire curata.

5.

Dello spopolamento.

Tutto il disegno di legge muove dalla preoccupazione prima di salvare la montagna come entità geologica, mentre ignora i montanari, le loro esigenze, il loro diritto al lavoro, al godimento delle comodità che la vita moderna sa offrire.

La rinascita della montagna non può effettuarsi senza o, peggio ancora, contro i montanari. I montanari debbono essere essi stessi gli artefici della rinascita della montagna, ed essi debbono essere posti al centro di una legge che tratta del loro destino. Diversamente l'esodo continuerà e sarà sempre elemento negativo per una valida difesa della montagna, anche se di parere contrario fu il relatore di maggioranza onorevole Medici al Senato.

Lo stato di permanente abbandono, in cui sono stati lasciati finora i territori montani, ha portato ad un pauroso spopolamento della montagna con punte accentuate nelle zone più alte. Nelle vallate alpine della provincia di Torino in questi ultimi decenni il fenomeno si è dimostrato con medie di spopolamento dal 28 per cento e punte massime del 50 per cento.

Nella montagna veronese nel giro di pochi anni ha raggiunto percentuali del 108,19 per mille come a Ferrara di Monte Baldo, del 103,3 per mille ad Erbezzo, del 131,7 per mille a Selva di Pragno.

Allo spopolamento umano corrisponde quello zootecnico, come risulta dal seguente specchietto esemplificativo.

	Censimento	
	1930	1949
Valli torinesi – Bovini	18.136	10.921
» bellunesi – »	70.038	54.487

6.

Del vincolo.

Il disegno di legge in esame non modifica, nè attenua il carattere vessatorio più propriamente poliziesco del vincolo previsto dalla legislazione del 1923 e 1933. Le limitazioni poste ai montanari nell'esplicazione delle loro attività agro-silvo-pastorali permangono, ma i danni che tali limitazioni comportano all'economia dei singoli e delle comunità che dei beni detengono legittimamente il possesso sono dalla legge ignorati, mentre sarebbe doveroso che il vincolo tenesse conto delle esigenze dei montanari e si applicasse in armonia con queste.

Tener conto delle esigenze dei montanari nella imposizione dei vincoli significa creare ad essi altre fonti sussidiarie di vita. E, dal

momento che il vincolo corrisponde praticamente ad un vero esproprio d'uso, ad esso in ogni caso dovrebbe corrispondere un adeguato indennizzo.

7.

Delle acque.

Il montanaro è chiamato a contribuire alla regimazione delle acque, a disporre imbrigliamenti, a provvedere alla difesa del suolo con graticciate, rimboschimenti, per limitare con queste opere, il più possibile, il trasporto al piano dei detriti che, innalzando l'alveo dei corsi d'acqua, provocherebbero straripamenti ed allagamenti delle fertili terre del piano; ma dell'acqua come fonte di forza, di lavoro, di produzione, di ricchezza del montanaro, nessun accenno in questo disegno di legge. Eppure anche sull'acqua esiste in fondo per lui un vincolo, seppure non formale ma obiettivo, e questo deriva dall'ipoteca che le società idroelettriche hanno acceso su di essa.

L'ufficio idrografico ha censito tutti i corsi d'acqua dal rio al torrente, tutti ormai ceduti alla grande industria idroelettrica che vi ha concessioni da decenni e parte notevole dei quali non sono ancora utilizzati. La legge 11 dicembre 1933, n. 1775, all'articolo 45 stabilisce che le utenze minori di acque pubbliche possono essere sottese dalle società per impianti idroelettrici, purché le medesime indennizzino le preesistenti utenze « fornendo loro a propria cura e spesa una corrispondente quantità d'acqua ». Ma per i maggiori bisogni della popolazione e particolarmente dell'agricoltura montana, per rimanere nei termini del disegno di legge, come si provvede?

Anche su questo problema al montanaro derivano solo obblighi, i cui riflessi non sempre sono a favore della collettività, ma di singoli, e le acque che per lui furono in passato fonti di vita, di lavoro, di benessere, diventano spesso elemento di miseria.

Nè mai egli può predisporre un piano di trasformazione fondiaria, di sistemazione idraulica, di valorizzazione delle risorse del luogo, perchè incombe su quelle terre la minaccia della concessionaria società idroelettrica che può, quando egli meno se lo attende, buttargli tutto per aria.

Ecco perché le acque, essendo proprietà dello Stato, debbono essere da questo utilizzate e non dalle private società, perché esso avrà sempre il modo – com'è suo dovere – di contemperare gli interessi particolari dei montanari con quelli generali del Paese; ed in secondo luogo perché si tratta di opere di pubblica utilità che pertanto vanno sottratte alla speculazione privata.

8.

Delle opere pubbliche.

Nelle condizioni di degradazione in cui versa la montagna e di miseria della gente che vi vive, è impossibile pensare che questa trovi in sé la forza per contribuire anche modestamente alla realizzazione delle opere pubbliche indispensabili che lo Stato, cioè la collettività, ha il dovere di affrontare con i mezzi finanziari necessari, utilizzando gli strumenti più idonei che esso ha a disposizione. A maggiore ragione e proprio per il carattere di pubblica utilità che ha l'opera da realizzarsi, è ancora più assurdo far carico ad una sola parte dei cittadini dell'onere finanziario per la sua esecuzione.

Per poter realizzare un'opera di sostanziale bonifica montana occorre abbandonare l'idea di far ricorso al contributo del montanaro che, essendo poverissimo, non sarà mai in condizioni di poterlo fornire. Debbono pertanto considerarsi a totale carico dello Stato, nei comprensori di bonifica montana, le opere previste dall'articolo 39 del regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'articolo 2, lettere *a*), *b*), *c*), del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, le opere di difesa delle acque, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonché le opere edilizie o d'altra natura che siano d'interesse comune.

Sono altresì di competenza dello Stato ed a totale suo carico, in quanto necessarie ai fini generali della valorizzazione delle risorse naturali e dello sviluppo dell'economia montana, le seguenti opere:

a) la costruzione di bacini, di impianti idroelettrici e di opere per la ricerca, la provvista e la utilizzazione delle acque ai fini irrigui e civili, anche se a prevalente beneficio di altri territori;

b) la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per l'agricoltura, l'artigianato e la piccola industria, e per illuminazione;

c) le opere stradali, le funivie, le teleferiche, compresi i fili a sbalzo;

d) le linee di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

Inoltre queste opere pubbliche, cioè d'interesse collettivo, da eseguirsi a totale carico dello Stato, debbono essere realizzate non da gruppi isolati di privati cittadini, ma dallo

Stato o da organi quali la regione, ove esista, la provincia, il comune e loro consorzi. Non vi è a nostro avviso nessun fondamento giuridico, nè, tanto meno, morale nella pretesa della legge di attribuire ai privati l'esecuzione di opere pubbliche che competono soltanto allo Stato.

9.

Delle opere di competenza privata.

Si fa affidamento nella partecipazione finanziaria attiva del montanaro per la realizzazione delle opere che più lo riguardano. A tal riguardo la prima condizione necessaria è che l'economia montana privata abbia i presupposti per una ripresa mentre è generalmente riconosciuto che la piccola e media proprietà agricola langue, non ha possibilità di un tentativo serio iniziale per rialzarsi, è depressa anche psicologicamente, sfiduciata verso coloro che alle molte promesse non fecero seguire i fatti.

Malgrado la elevazione del contributo, a questo titolo, al 50 per cento, esso non è ancora commisurato al maggior costo delle opere realizzate in montagna, che rispetto al piano è doppio ed anche triplo. Esso inoltre non tiene conto che vi è una gradualità di bisogni di aiuto, anche perché esistono ambienti di più accentuata miseria, e che era pertanto umana e doverosa una distinzione tra la piccola proprietà agricola, la media e la grande, con contributi differenziati; non solo, ma era indispensabile che per la piccola proprietà agricola la spesa necessaria per realizzare l'opera venisse anticipata dallo Stato, salvo a ricuperare le quote a carico del proprietario secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

10.

Del finanziamento.

Premendoci dare un riferimento all'accusa che moviamo della scarsità dei mezzi che la legge renderà disponibili per la montagna ed intendendo rimanere nel solo ambito delle competenze del Ministero dell'agricoltura, vogliamo citare i bisogni della montagna delle Venezie, che rappresenta un quinto in superficie di quella nazionale, ed occuparci della parte più degradata di questa montagna, cioè di soli 680 mila ettari. Qui la vita materiale e culturale langue, si esaurisce, richiede a giudizio degli stessi tecnici governativi, per la sua ripresa, un intervento pronto, massiccio, non inferiore ai 50 miliardi. (Cioè oltre quanto questa legge prevede di spendere per l'Italia in 7 anni circa). E questo senza tener conto degli altri bisogni per ospedali, farmacie, condotte mediche, levatrici, strade, acquedotti, scuole, ecc.

Davanti al Senato è stato, da parte dell'opposizione, validamente sostenuto che per un efficace intervento, inteso a realizzare la rinascita della montagna, occorrono finanziamenti da calcolarsi a migliaia di miliardi. Ma l'efficacia di uno stanziamento va rapportato, in ogni caso, al tempo nel quale esso opera. Cento miliardi a spendere in cento anni sono meno, e non più, di 50 miliardi da spendersi in un biennio.

L'erogazione di 5-6 miliardi all'anno, tenuto conto soprattutto del fatto che negli ultimi decenni la montagna è stata completamente abbandonata e dallo Stato e dagli stessi interessati, non risponde nemmeno alle esigenze più elementari di un'ordinaria amministrazione.

11.

Dei consorzi di prevenzione.

La grande novità di questo disegno di legge è data dalla istituzione del consorzio di prevenzione, la cui presenza fa presumere che la montagna possa suddividersi in settori gli uni con degredamento già in atto, gli altri semplicemente bisognosi di preventive opere per evitarne il totale degradamento. Tutta la montagna è ammalata più o meno e tutta dovrebbe essere inclusa e classificata in comprensori di bonifica. I compiti che si attribuiscono per legge al consorzio di prevenzione, e cioè la regimazione delle acque, degli scoli, le opere per la stabilità del suolo, non potranno ottenersi in forma efficiente se non si accompagneranno con la sistemazione delle acque pubbliche e i lavori di arginatura, compiti questi pertinenti allo Stato e che secondo la legge del 1933 si realizzano a mezzo di consorzi di bonifica.

Oltre a ciò si attribuiscono addirittura al consorzio di prevenzione facoltà di prescrivere gli indirizzi colturali, le opere di miglioramento del suolo, dettando al riguardo norme obbligatorie.

La sua costituzione avviene d'ufficio e valgono per esso, come vita interna, le stesse norme che reggono i consorzi di bonifica montana: «voto plurimo e non procapite»; cosicché il piccolo agricoltore sarà sommerso dal grosso proprietario il quale, avvalendosi anche del disposto del l'articolo 12, comma 2, di

questa legge, potrà surrogarsi agli altri proprietari nella esecuzione delle opere previste dall'articolo 11, avendo presenti non gli interessi generali, ma quelli particolari della propria azienda.

12.

Dei consorzi di bonifica.

Tutta la impostazione del disegno di legge si basa su limitazioni dello spazio di azione e di movimento del montanaro attraverso una serie di obblighi e di istituti imposti, nei quali il montanaro non è presente col peso che gli compete, ma solo in relazione alla superficie terriera che egli possiede. Nel consorzio di bonifica non solo non vi è vita democratica, ma esso può diventare un organo di speculazione, potendo demandare le proprie funzioni a pochi proprietari riuniti in società, i quali possono realizzare le opere pubbliche, imporre le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura, esercitare un controllo sull'attività di piccoli e medi proprietari, stabilire o proporre sanzioni per gli inadempienti, ecc.

Non vi è vita democratica all'interno del consorzio di bonifica, perché ogni consorziato dispone di uno o più voti in relazione alla superficie terriera che possiede.

Se è vero, come è vero, che si deve riuscire a fare dei montanari medesimi gli artefici della rinascita dell'economia montana, i difensori del patrimonio nazionale che si trova nelle valli alpine, discriminarli tra ricchi e poveri, umiliare ed offendere questi ultimi col voto plurimo, significa perpetuare nel montanaro una condizione di inferiorità alla quale egli non vuole più sottostare.

13.

Del piano generale di bonifica.

Alla redazione dei piani generali di bonifica sono ammessi, anche singolarmente, il consorzio di proprietari, gli enti, le Associazioni e gli Istituti vari, ognuno dei quali, pur essendo interessato al miglioramento tecnico ed economico della montagna, non saprà elevarsi al di sopra della rappresentanza di parte che gli è propria e, nella elaborazione dei piani, agirà in modo che prevalgano gli interessi dei propri rappresentati od associati su quelli della generalità.

Questi enti, associazioni od istituti non potranno mai essere gli interpreti della volontà della popolazione montanara e finiranno col trasformarsi, nell'espletamento di questi compiti, in tante greppie, nelle quali gli appetiti più insaziabili troveranno modo di venire soddisfatti a tutto danno della collettività.

Esiste già, presso gli uffici periferici dell'agricoltura e dei lavori pubblici materiale cospicuo di progetti e di elementi tecnici ed economici raccolti in anni di studi. Si tratta di riesumarlo e tradurlo in piani organici ad opera di un comitato per la rinascita della montagna, composto dalla provincia, dal comune, dall'ispettorato dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, ecc.. Questo è il solo organo al quale dovrebbe essere affidato il compito di elaborare il piano generale di bonifica, sia perché dotato di specifiche capacità tecniche, sia perché rappresentativo di tutti gli interessi della popolazione, la quale non mancherà di accordare ad esso piena fiducia.

14.

Delle comunanze.

L'articolo 34 del presente disegno di legge stabilisce che « nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari, vigenti nei territori montani, nell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali: dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore ». A questo punto ci si domanda se il decreto del 3 maggio 1948, n. 1104, che quel diritto anteriore non riconosce, in quanto all'articolo 4 sancisce l'obbligo «del concorso di ciascuna regola (comunanza) a favore del comune in cui essa ha la sua sede, sia sotto forma di contributo finanziario al bilancio comunale, sia con l'assunzione diretta e gratuita di compiti e di oneri compresi fra le funzioni e le spese obbligatorie del comune stesso », si intende, o pur no, abrogato.

Queste comunità si sono sempre fondate sopra rapporti di diritto privato, riconosciuti del resto anche dalla legge forestale 30 dicembre 1923, che contempla i domini collettivi comunque denominati: vicinie-partecipanze-regole, ecc., accordando loro la facoltà di amministrarsi con le proprie assemblee, secondo le discipline dei propri statuti. (Titolo IV, articolo 150 e articolo 152).

La presente disposizione con la sua genericità non sancisce tale abrogazione e non offre alcuna garanzia per lo sviluppo e l'incremento di queste comunità, che debbono diventare strumenti democratici di progresso delle popolazioni montane.

15.

Delle agevolazioni fiscali.

Il concetto di un trattamento speciale di favore della zona di montagna sotto l'aspetto fiscale non è nuovo. Però anche questo disegno di legge che vi si sofferma all'articolo 8 evita di affrontare alle radici il problema e vi ripete le sperequazioni già in atto tra piccola e più grande proprietà terriera, ambedue poste sullo stesso piano, trattate in maniera indifferenziata.

Ben altro si attendeva la popolazione montana, la quale vive ed opera in condizioni di particolare sfavore, tali da dover considerare la sua funzione una benemerenza sociale meritevole di premio e non di imposizione.

Ciò premesso, riteniamo giusto che la legge preveda di estendere le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, a tutti i territori montani, ma avremmo preferito che tale agevolazione fosse riservata, al di sotto dei 700 metri, ai soli coltivatori diretti. Criteri di equità e di giustizia fiscale consigliano di non riversare sulla comunità l'onere di un mancato introito, tanto più che al beneficiato manca il titolo morale per questo trattamento di favore.

Per i contributi unificati valgono le stesse considerazioni fatte in materia di imposte fondiarie, aggiungendo che in questo caso è improprio parlare di tassa in quanto trattasi di problema assistenziale e non v'è ragione che anche qui i grandi proprietari, che si servono dei lavoratori, debbano essere esentati dal pagamento del contributo.

Ciò che dell'articolo 8 del presente disegno di legge offende è l'aver posto sullo stesso piano il ricco e il povero, di aver disposto per ambedue le stesse agevolazioni. Ben altre, invece, avrebbero dovuto essere le disposizioni fiscali che la legge deliberatamente ignora: le sovraimposte comunali e provinciali pesano assai di più sui streminziti bilanci dei coltivatori diretti. L'imposta sul bestiame, la più iniqua tra tutte, che non distingue il proprietario di una vaccina, unica risorsa della famiglia, dal ricco possidente della stalla modello con 20-40 e più vacche, colpendolo in maniera indiscriminata, va corretta nel senso di escludere da ogni imposta sul bestiame il proprietario fino a tre capi.

CONCLUSIONI

Nonostante qualunque elogiativa e propagandistica presentazione della legge, noi siamo costretti a concludere che il provvedimento non è stato proposto dal Governo per ottemperare all'obbligo che glie ne faceva la Costituzione, ma soltanto per la necessità di mostrare di fare qualche cosa dinanzi al campanello d'allarme fatto risuonare dalla montagna nell'autunno scorso. In quel momento le alluvioni hanno posto all'ordine del giorno della Nazione, con le immense distruzioni operate nella valle Padana e nel Mezzogiorno, l'urgenza della regimazione dei fiumi, delle sistemazioni forestali montane, della difesa delle pendici dalla erosione delle acque. Ma un'opera di questa estensione non può essere affrontata con mezzi finanziari inadeguati e con uno strumento legislativo che non consente una profonda trasformazione dell'economia montana.

Il problema della montagna, però, non è solo di tecnica agraria e di finanziamento ma soprattutto di politica agraria, di distribuzione della proprietà terriera e di molti altri elementi al centro dei quali deve essere sempre posto il montanaro. È proprio quello che manca in questo disegno di legge, il quale lascerà insoluti ancora una volta tutti i problemi, mentre minaccia di aggravare le condizioni dei piccoli e medi proprietari della montagna per i criteri a cui si ispira.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO,
Relatore di minoranza.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TITOLO I.
DEI TERRITORI MONTANI

ART. 1.

(*Determinazione dei territori montani*).

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2.400.

Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

TITOLO II.
DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

ART. 2.

(*Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano*).

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

TITOLO I.
DEI TERRITORI MONTANI

ART. 1.

(*Determinazione dei territori montani*).

Identico.

TITOLO II.
DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

ART. 2.

(*Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano*).

Identico.

una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi nove esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonché a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli od associati, operanti nei territori montani. Tali mutui, diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, ed a migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi, saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in trenta anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del quattro per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

Per detti mutui è concessa la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Alle operazioni di credito concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Le opere che beneficieranno dei mutui di miglioramento previsti dal presente articolo saranno escluse dal godimento del concorso in capitale e del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dalle leggi vigenti.

Con le norme di attuazione di cui all'articolo 38 della presente legge saranno stabilite le modalità per la ripartizione delle somme di cui sopra fra gli Istituti di credito, per la erogazione delle somme stesse da parte dello Stato agli Istituti mutuanti, per l'attuazione della garanzia dello Stato, per la concessione dei mutui, nonché le norme relative alla restituzione allo Stato, al 31 dicembre di ogni anno, senza interessi, delle quote di capitale dovute dai mutuatari agli Istituti mutuanti.

ART. 3.

(*Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento*).

Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico,

ART. 3.

(*Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento*).

Identico.

nonché dall'articolo 105 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al terzo comma.

I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. Sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di teleferiche, compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere.

Per gli impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo può essere elevato fino al 60 per cento della spesa.

I contributi di cui all'articolo 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati, per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, viene elevato al 75 per cento della spesa relativa.

Per la costruzione di carbonaie razionali, di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello Stato sino al 50 per cento della spesa. Per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 35 per cento.

I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani o di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati.

Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.

ART. 4.

(*Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica*).

Il contributo previsto dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato articolo 139, i consorzi di cui all'articolo 155, nonché gli enti considerati nell'articolo 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.

ART. 4.

(*Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica*).

Identico.

ART. 5.

(*Concessione di studi*).

Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1962, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'articolo 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è altresì autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile.

Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi è ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a 10, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.

ART. 5.

(*Concessione di studi*).

Identico.

ART. 6.

(*Demanio forestale*).

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del decennio 1952-53–1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti

ART. 6.

(*Demanio forestale*).

Identico.

al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53–1961-62, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.

Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale.

Per lo stesso scopo l'Azienda può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.

Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda è autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione, con priorità, dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata. Gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei parchi nazionali.

La spesa per detti cantieri graverà sul bilancio del Ministero del lavoro.

ART. 7.
(*Espropriazioni*).

I terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda.

Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere *b*) dei commi quarto e quinto dell'articolo 31 della presente legge.

ART. 7.
(*Espropriazioni*).

Identico.

ART. 8.

(*Agevolazioni fiscali*).

Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia d'imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonché la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

TITOLO III

DEGLI ENTI PER LA DIFESA MONTANA

CAPO I.

DELLE AZIENDE SPECIALI E DEI CONSORZI PER LA GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEGLI ENTI PUBBLICI.

ART. 9.

(*Costituzione obbligatoria*).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle provincie interessate e l'organo regionale competente, può costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'articolo 157 del citato provvedimento.

Il provvedimento, con il quale vengono costituiti l'azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all'articolo 4.

La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti è fatta comunque con contabilità separata da quella degli enti interessati.

CAPO II.

DEI CONSORZI DI PREVENZIONE.

ART. 10.

(*Costituzione*).

Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo

ART. 8.

(*Agevolazioni fiscali*).

Identico.

TITOLO III.

DEGLI ENTI PER LA DIFESA MONTANA

CAPO I.

DELLE AZIENDE SPECIALI E DEI CONSORZI PER LA GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEGLI ENTI PUBBLICI.

ART. 9.

(*Costituzione obbligatoria*).

Identico.

CAPO II.

DEI CONSORZI DI PREVENZIONE.

ART. 10.

(*Costituzione*).

Identico.

delle coltivazioni e della stabilità del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente.

I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'articolo 4 della presente legge. La misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.

La costituzione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

ART. 11.

(*Prescrizioni dei consorzi*).

Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli Uffici del Genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo. Ai detti consorzi, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie interessate, spetta altresì di prescrivere gli indirizzi culturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli.

Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che provvede di concerto con quello dei lavori pubblici.

ART. 12.

(*Compiti e facoltà*).

I consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalità che nel tempo dell'esecuzione.

Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonché nella manutenzione delle opere stesse.

ART. 11.

(*Prescrizioni dei consorzi*).

Identico.

ART. 12.

(*Compiti e facoltà*).

Identico.

ART. 13.

(*Rinvio*).

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al Titolo IV, Capo II della presente legge.

TITOLO IV.

DELLA BONIFICA MONTANA

CAPO I.

DEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA.

ART. 14.

(*Classificazione e delimitazione*).

I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'articolo 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.

ART. 15.

(*Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana*).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, determina quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi

ART. 13.

(*Rinvio*).

Identico.

TITOLO IV.

DELLA BONIFICA MONTANA

CAPO I.

DEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA.

ART. 14.

(*Classificazione e delimitazione*).

Identico.

ART. 15.

(*Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana*).

Identico.

del Titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.

Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dei lavori pubblici.

CAPO II.

DEI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA E DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA.

ART. 16.

(*Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana*).

Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. In difetto, si provvede d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministro dei lavori pubblici.

I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica al Titolo V, Capo I, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

ART. 17.

(*Piano generale di bonifica montana.*)

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato, a' termini del precedente articolo

CAPO II.

DEI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA E DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA.

ART. 16.

(*Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana*).

Identico.

ART. 17.

(*Piano generale di bonifica montana*).

Identico.

5, dal Consorzio dei proprietari, da Province, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.

In difetto, il Ministero dell'agricoltura e foreste, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonché alla compilazione del piano stesso.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'articolo 38 della presente legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

ART. 18.

(*Effetti dell'approvazione del piano*).

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione dei progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprietà e i termini per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso.

Qualora gli interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle opere da eseguire nelle proprietà con un reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5.000, secondo la stima catastale del 1937-39, provvede il Consorzio.

Gli interessati possono inoltre chiedere che il Consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. Le spese di progettazione sono anticipate dallo Stato salvo recupero a carico degli interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.

L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni

ART. 18.

(*Effetti dell'approvazione del piano*).

Identico.

che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonché per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

CAPO III.

DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLE OPERE DI COMPETENZA PRIVATA.

ART. 19.

(*Opere pubbliche di competenza dello Stato*).

Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, le opere previste dall'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'articolo 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso.

È altresì di competenza dello Stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

Sono di competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica montana.

ART. 20.

(*Attribuzione della spesa per le opere di bonifica*)

Le spese per le opere di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera *a*), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello Stato.

Le spese per le altre opere di competenza statale, di cui al primo comma dell'articolo 19, sono sostenute dallo Stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare,

CAPO III.

DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLE OPERE DI COMPETENZA PRIVATA.

ART. 19.

(*Opere pubbliche di competenza dello Stato*).

Identico.

ART. 20.

(*Attribuzione della spesa per le opere di bonifica*).

Identico.

nonché nei territori o nei Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'articolo 19, sono a carico dello Stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai Comuni e già sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Lo Stato è peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'articolo 29 della presente legge.

Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 21.
(*Pubblica utilità delle opere di bonifica*).

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le competenti Camere di commercio, industria e agricoltura.

ART. 22.
(*Opere private di interesse comune*).

Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente, e dal Ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

ART. 23.
(*Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati*).

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltu-

ART. 21.
(*Pubblica utilità delle opere di bonifica*).

Identico.

ART. 22.
(*Opere private di interesse comune*).

Identico.

ART. 23.
(*Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati*).

Identico.

ra, ove il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non ritenga di procedere all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.

Le modalità e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

ART. 24.

(*Espropriazione per inadempienza*).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.

Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e succesive modificazioni.

CAPO IV.

DELL'ESECUZIONE, DEL COMPIMENTO E DELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE.

ART. 25.

(*Esecuzione delle opere di competenza statale*).

Nei comprensori di bonifica montana la esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraria, è fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione.

In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in società, della maggior parte dei terreni.

Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione può essere fatta a Provincie, Comuni e loro consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori.

La scelta tra più aspiranti è fatta insindacabilmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

ART. 24.

(*Espropriazione per inadempienza*).

Identico.

CAPO IV.

DELL'ESECUZIONE, DEL COMPIMENTO E DELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE.

ART. 25.

(*Esecuzione delle opere di competenza statale*).

Identico.

ART. 26.

(*Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare*).

Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura della indennità di occupazione.

ART. 26.

(*Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare*).

Identico.

ART. 27.

(*Compimento e manutenzione delle opere pubbliche*).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dei lavori pubblici, accerta, con proprio decreto, il compimento delle opere di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento.

Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse. Alla manutenzione delle altre opere pubbliche provvedono le amministrazioni della Stato o gli enti che vi siano normalmente tenuti, a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere.

In particolare:

a) alla manutenzione delle strade provvedono lo Stato, le Provincie ed i Comuni, a seconda che si tratti di strade nazionali, provinciali, comunali.

All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui accerta il compimento della strada, ne determina, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, i caratteri e stabilisce l'ente che è tenuto a provvedere alla manutenzione;

b) alla manutenzione delle opere di difesa idraulica, classificabili in una delle cinque categorie previste dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, provvedono gli enti obbligati ai sensi dello stesso testo unico e disposizioni successive. L'appartenenza delle opere ad una o ad altra categoria di opere pubbliche è dichiarata dal Ministero dell'agricoltura

ART. 27.

(*Compimento e manutenzione delle opere pubbliche*).

Identico.

e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici;

c) alla manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano sede di pubblici servizi o edifici di proprietà pubblica nei centri residenziali delle popolazioni, provvede il Comune che vi ha interesse.

All'uopo, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede o all'erezione in Comune del nuovo centro o alla sua aggregazione al Comune, nel cui territorio ricade il nuovo abitato;

d) alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere irrigue ed in genere di ogni altra opera eseguita come pubblica, provvede il consorzio dei proprietari, o, in difetto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo a rivalersi della spesa autorizzata, a carico degli interessati.

Per il finanziamento dei lavori di manutenzione di competenza dello Stato dovranno essere iscritti anno per anno gli stanziamenti necessari in appositi capitoli dei bilanci dei Ministeri interessati.

ART. 28.

(*Dichiarazione di ultimazione della bonifica*).

Eseguite le opere di competenza statale previste nel piano generale, di cui all'articolo 17, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste fa procedere da apposita commissione formata da tecnici dell'Amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori pubblici all'accertamento dei risultati generali conseguiti, al fine di stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio.

In caso affermativo, provvede a dichiarare ultimata la sistemazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore opera, ancorché resa necessaria da cause di forza maggiore, può più essere assunta dallo Stato, in virtù della presente legge, senza una nuova classificazione del territorio in comprensorio di bonifica montana. È fatta soltanto eccezione per la ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o per la irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da difetto di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.

ART. 29.

(*Oneri reali sui fondi*).

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio

ART. 28.

(*Dichiarazione di ultimazione della bonifica*).

Identico.

ART. 29.

(*Oneri reali sui fondi*).

Identico.

delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a più fondi, nonché le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Il credito in surrogazione deve essere trascritto.

Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.

ART. 30.

(*Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione*).

Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare di concerto con quello dei lavori pubblici.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 31.

(*Autorizzazione di spesa*).

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Nei successivi stati di previsione sarà determinato l'ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62 non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui.

Le somme di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene così ripartita:

a) lire un miliardo per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di

ART. 30.

(*Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione*).

Identico.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 31.

(*Autorizzazione di spesa*).

Identico.

miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire un miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;

d) lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

Per gli esercizi finanziari successivi, sino al 1961-62, la somma minima di lire 7 miliardi sarà così ripartita:

a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c) lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d) di lire 2 miliardi per la concessone di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32, e delle anticipazioni di cui all'articolo 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

ART. 32.

(*Mutui per l'esecuzione delle opere*).

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o associati, per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di bonifica dei territori montani.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'articolo 29 della presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono estese ai consorzi di bonifica montana.

ART. 32.

(*Mutui per l'esecuzione delle opere*).

Identico.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 33.

(*Direzione generale per l'economia montana e per le foreste*).

La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta Direzione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali è prevista l'erogazione.

ART. 34.

(*Comunioni familiari*).

Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

ART. 35.

(*Agevolazioni fiscali*).

Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legge e gli atti e contratti successivi che occorrano per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi stessi, sono soggetti all'imposta fissa di registro, salva la corresponsione dei diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

ART. 36.

(*Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute*).

Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500.

La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento è accertata dalle Commissioni, di cui all'articolo 1, comma quarto, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvi-

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 33.

(*Direzione generale per l'economia montana e per le foreste*).

Identico.

ART. 34.

(*Comunioni familiari*).

Identico.

ART. 35.

(*Agevolazioni fiscali*).

Identico.

ART. 36.

(*Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute*).

Identico.

denze a favore della piccola proprietà contadina, modificate dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354. Le predette Commissioni sono integrate, a tal fine, dall'Ispettore dipartimentale delle foreste.

Per gli scopi di cui al comma precedente le predette Commissioni continueranno comunque a funzionare sino al 30 giugno 1962.

ART. 37.

(*Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267*).

Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la nomina di direttore tecnico delle Aziende speciali e dei Consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana può cadere anche su persone che, pur avendo requisiti di capacità, non possiedano il titolo indicato dall'articolo 159 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Le dette persone acquisteranno la stabilità soltanto dopo avere acquistato il titolo predetto.

ART. 38.

(*Regolamento d'esecuzione*).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.

ART. 37.

(*Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267*).

Identico.

ART. 38.

(*Regolamento d'esecuzione*).

Identico.